

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 28 luglio 2023

tra

la Società Acquirente Unico – AU S.p.A. (d'ora innanzi AU)

rappresentato da: Colacicchi, Russo, Incurvati

e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata da: Sorrentino, Borioni, Zinanni, Biondi, Di Curzio

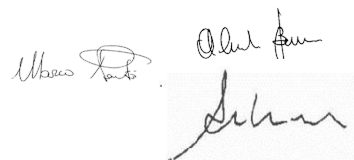
FLAEI, rappresentata da: Testa, Ronci, D'Alterio, Zaccagnini, Caforio

UILTEC, rappresentata da: Piras, Pantò, Cozzolino, Appetecchi, Foroni, Campanella

Premesso che

- L'art. 42 del vigente CCNL disciplina i rimborsi spese da riconoscere ai lavoratori in missione per motivi di servizio;
- In data 1° luglio 2017 è stato sottoscritto tra le parti un accordo di secondo livello scaduto in data 31 dicembre 2019;
- La Società predilige, in ottica di salute e sicurezza dei Lavoratori, l'utilizzo del trasporto pubblico e/o autovetture a noleggio;
- I rimborsi delle spese sostenute in regime di trasferta sono assoggettati secondo quanto previsto dalla DPR 917/86 art. 51 c.5 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.



Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

1. Definizione di Trasferta

per trasferta si intende la prestazione dell'attività lavorativa effettuata dal lavoratore, su disposizione dell'Azienda, in un comune diverso da quello in cui insiste la sede di lavoro; nel caso di telelavoro, smart working e lavoro da remoto per sede di lavoro, ai fini della determinazione del trattamento di trasferta, si intende la sede aziendale di assegnazione del lavoratore;

Considerato che la Società provvede direttamente, tramite convenzione con un Tour operator, alla prenotazione ed al pagamento delle spese di viaggio e alloggio, i dipendenti sono tenuti ad avvalersi di tale servizio.

Al rientro della trasferta il dipendente è tenuto a rendicontare, attraverso la sezione specifica del portale dedicato, tutte le spese sostenute sia personalmente, sia dalla Società.

Per la determinazione di inizio e fine della trasferta si farà riferimento all'ora di uscita e ingresso dal proprio domicilio o dalla sede aziendale.

2. Rimborsi per spese di Trasferta

Di seguito si riporta la regolamentazione della tipologia di spese riconosciute in regime di trasferta, le spese potranno essere richieste a forfait o, a seguito di presentazione di idonea documentazione, a piè di lista.

I relativi importi e massimali di spesa sono riportati nelle tabelle allegate.

3. Spese di viaggio

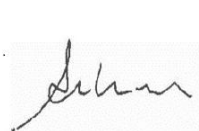
Con tale voce si indicano le spese sostenute per il raggiungimento, la mobilità sul luogo di trasferta e il rientro alla sede aziendale o il domicilio del dipendente.

Rientrano in tale fattispecie anche le altre spese documentate sostenute per la mobilità, quali: parcheggio dell'autovettura, pedaggio autostradale e acquisto del carburante dell'auto a noleggio.

I viaggi di servizio devono essere effettuati di norma con mezzi di trasporto pubblici; nell'eventualità in cui la località di trasferta non fosse raggiungibile con i suddetti mezzi, o gli orari non fossero compatibili con le necessità di servizio, è possibile, previa autorizzazione da parte della Direzione Risorse Umane, utilizzare la vettura a noleggio.

La Società fornisce ai dipendenti un servizio di prenotazione tramite il tour operator convenzionato.

In via subordinata e solo in casi eccezionali, il dipendente potrà essere autorizzato, previa richiesta del Responsabile da inviare per mail all'Amministrazione del Personale, all'utilizzo della propria autovettura per raggiungere la località di trasferta, con il conseguente rimborso chilometrico. L'autorizzazione in questione è comunque subordinata all'accertamento dell'avvenuta stipulazione, a cura del dipendente, della copertura assicurativa per la responsabilità civile R.C.A., conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia.



4. Spese di vitto

Per spese di vitto si intendono le spese sostenute per la consumazione dei pasti principali della giornata. Il criterio di riconoscimento del rimborso delle spese di vitto sostenute nei giorni di inizio e fine della trasferta è determinato secondo quanto di seguito indicato:

- colazione: il rimborso verrà corrisposto se la trasferta ha avuto inizio non oltre le ore 7:00;
- pranzo: il rimborso verrà corrisposto se la trasferta ha avuto inizio prima dell'intervallo meridiano o termini dopo esso;
- cena: il rimborso, per l'ultimo giorno di trasferta, verrà corrisposto se la stessa termina oltre le ore 21:00.

Il rimborso può essere chiesto a piè di lista, dietro presentazione di documenti giustificativi, oppure a forfait, secondo un ammontare fisso e unico per ogni voce.

5. Spese per pernottamento

Qualora la prestazione dell'attività lavorativa, in un comune diverso da quello in cui insiste la sede di lavoro, comporti la necessità di pernottamento, in quanto la distanza della località di destinazione non è compatibile con un rientro giornaliero, la società provvede alla prenotazione e al pagamento della relativa spesa.

Il dipendente, nel caso non abbia la necessità di alloggiare presso una struttura alberghiera, pur pernottando nella località di trasferta, potrà richiedere il rimborso a forfait del pernottamento.

In via subordinata e solo in casi eccezionali, il dipendente potrà essere autorizzato dalla Direzione Risorse Umane, a seguito di una specifica e motivata richiesta da parte del proprio Responsabile, a provvedere autonomamente alla prenotazione e al pagamento del pernottamento, entro il limite fissato nella tabella allegata.

6. Indennità pernottamento

Con tale voce si intende rimborsare a forfait quelle piccole ed ulteriori spese difficilmente documentabili sostenute a seguito del pernottamento fuori sede

Qualora il dipendente termini la trasferta oltre le ore 22:30, gli sarà riconosciuto 1/3 degli importi previsti per l'intero pernottamento.

7. Indennità pernottamento aggiuntiva

Qualora la trasferta venga effettuata presso impianti o immobili interessati da meccanismi di incentivazione, sarà riconosciuta, anche in ragione del possibile disagio logistico, una indennità aggiuntiva determinata nella misura percentuale degli importi previsti per l'indennità di pernottamento

8. Trasferte di lunga durata

Per trasferte continuative di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori al mese, viene confermato quanto disciplinato dall'art. 42, comma 2, del vigente CCNL

9. Indennità di Guida per automezzo aziendale/noleggio

Al dipendente che, per ragioni di servizio, debba utilizzare un automezzo aziendale o a noleggio, è corrisposto, per ogni giornata di utilizzo, l'importo riportato nella tabella allegata.

10. Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 2023 ed è valido sino al 31 dicembre 2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

AU

Le OO.SS.

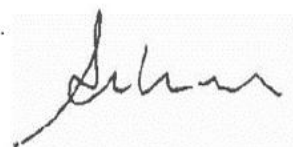


Tabelle degli importi riconosciuti a forfait e massimali di spesa a piè di lista

Rimborso chilometrico per l'utilizzo dell'autovettura di proprietà: 0.50 €/Km

Vitto

VOCE	7/2023-12/2023	2024	2025
COLAZIONE	2,30	2,40	2,50
PRANZO	19	20	20,50
CENA	19	20	20,50

Per il rimborso a piè di lista saranno rimborsate le spese sostenute e documentate, fino ad un massimo del 200% degli importi stabiliti per il forfait.

Pernottamento

VOCE	7/2023-12/2025
PERNOTTAMENTO	20,00

Il limite massimo rimborsabile, previa autorizzazione e presentazione del documento giustificativo, per il pernottamento sostenuto dal dipendente è pari a € 150,00.

Indennità pernottamento

Gli importi sono in relazione all'area geografica nella quale si trova la località di trasferta:

Località	7/2023-12/2023	IMPORTI 2024	IMPORTI 2025
Italia	25,00	26,00	27,00
Europa	37,00	38,00	39,00
Extra Europa	44,00	45,00	46,00

La percentuale riconosciuta per trasferte effettuate presso impianti o immobili interessati da meccanismi di incentivazione è pari al 150% dell'indennità di pernottamento.

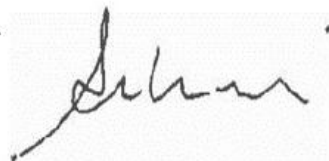
Indennità guida automezzo aziendale/ a noleggio

Per l'utilizzo di un automezzo aziendale o a noleggio, è corrisposto, per ogni giornata di utilizzo, l'importo di € 4,50.



Obiettivi Premio di Risultato AU - anno 2023

COD	Obiettivo	Parametro	Target	Peso %	Livello di prestazione			
					0	1	2	3
PR1	Pubblicazione del bando di gara per l'assicurazione sulle merci OCSIT	Data di pubblicazione	entro 15 giugno 2024	30%	oltre 30 giugno 2024	entro 30 giugno 2024	entro 15 giugno 2024	entro 30 maggio 2024
PR2	Livello di servizio ai clienti del Servizio Conciliazione - Tempo medio chiusura procedure senza proroga nel rispetto del Progetto Sportello	Tempo medio/anno tra data presentazione domanda completa e data incontro con verbale chiusura o altro atto di chiusura	>90 gg. e ≤110 gg.	35%	>120 gg.	>110 gg. e ≤120 gg.	>90 gg. e ≤110 gg.	≤90 gg.
PR3	Errore di previsione mensile	Media delle percentuali dei valori assoluti dell'errore di previsione mensile del 2023	≤18% > 15%	35%	> 20%	≤20% > 18%	≤18% > 15%	≤15%





VERBALE DI ACCORDO

Roma, 28 luglio 2023

tra

la Società Acquirente Unico – AU S.p.A. (d'ora innanzi AU)

rappresentato da: Colacicchi, Russo, Incurvati

e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali

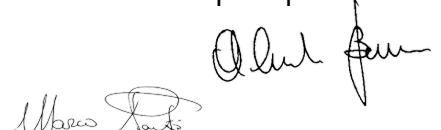
FILCTEM, rappresentata da: Sorrentino, Borioni, Zinanni, Biondi, Di Curzio

FLAEI, rappresentata da: Testa, Ronci, D'Alterio, Zaccagnini, Caforio

UILTEC, rappresentata da: Piras, Pantò, Cozzolino, Appetecchi, Foroni, Campanella

Premesso che

- gli artt. 7 “assetto contrattuali” e 44 “premio di risultato” del vigente CCNL prevedono l'istituzione a livello aziendale, con accordo delle Parti, di un premio di risultato finalizzato ad incentivare la produttività del lavoro;
- secondo quanto espressamente richiamato dall'art. 44 del suddetto CCNL, l'istituto è finalizzato a favorire miglioramenti quantitativi e qualitativi del servizio nonché incrementi di redditività e competitività dell'Azienda attraverso il massimo coinvolgimento dei lavoratori;
- con il verbale di accordo sull'incremento retributivo, allegato al rinnovo contrattuale firmato in data 18 luglio 2022, è stata destinata una quota all'incremento dei premi di risultato a livello aziendale;
- il premio deve pertanto essere commisurato e correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione degli obiettivi aziendali, caratterizzandosi come elemento variabile della retribuzione;
- le leggi di stabilità 2016 e 2017 hanno modificato l'art. 51 del TUIR introducendo importanti novità in tema di welfare, sia per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e contributive, sia per quanto riguarda il paniere dei servizi fruibili;
- in data 30 maggio 2018, le Parti hanno stipulato un accordo per l'anno 2018 con il quale è stata data ai dipendenti la possibilità di convertire tutto o parte del proprio Premio di Risultato Aziendale in un credito Welfare da utilizzare per il versamento al FOPEN o per richiedere rimborsi per spese



sostenute per i propri familiari relativamente ad educazione, istruzione, assistenza per familiari anziani o non autosufficienti;

➤ in data 12 giugno 2019, le Parti hanno stipulato un nuovo accordo al fine di ampliare i destinatari della politica di welfare e i servizi fruibili, attraverso l'utilizzo di una piattaforma Web, nel rispetto di quanto definito dalle Leggi di Stabilità 2016 e 2017 e dall'art. 51 del TUIR (comma 2 lettere a, f, f bis, f ter, f quater);

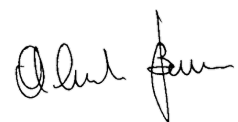
Considerato che

- con verbale di accordo del 23 luglio 2020, le Parti hanno definito, per il triennio 2020 – 2022, una regolamentazione del premio di risultato aziendale finalizzato al raggiungimento di obiettivi di redditività/produttività e qualità;
- il sopra menzionato accordo, adottato tenendo conto dell'assetto istituzionale e delle specifiche peculiarità tecnico – organizzative della società, ha consentito alle parti di conseguire importanti risultati in termini di produttività;
- in relazione al ruolo istituzionale del Gruppo GSE e alle attività di natura pubblicistica allo stesso assegnate non risulta possibile individuare un obiettivo economico correlato al raggiungimento di parametri connessi alla redditività aziendale;
- è intenzione della Società proseguire nella politica di iniziative di welfare aziendale che consentono ai dipendenti di fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa in vigore, aumentando il potere di acquisto del reddito da lavoro dipendente;

Tutto ciò premesso e considerato

nel rispetto dei criteri e dei principi definiti dal richiamato art. 44 del CCNL e del “Verbale di accordo allegato all'art. 38 sull'incremento retributivo del 18 luglio 2022”, le Parti convengono di prevedere il sistema di incentivazione collettiva con l'impianto specificato nel presente Accordo, con le caratteristiche di seguito riportate.

Inoltre, le Parti convengono nel mantenere la politica di welfare già in essere, che si affiancherà agli istituti sociali aziendali e di settore già operanti negli stessi ambiti (ARCA, FISDE e FOPEN), consentendo di destinare tutto o parte del Premio di Risultato Aziendale (PRA) ai servizi di welfare (“credito welfare”), nei limiti e modalità fissati dalla vigente normativa, secondo quanto di seguito concordato:



Premio di Risultato

1. Struttura

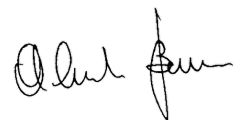
1. Le Parti convengono, anche in considerazione del ruolo istituzionale della Società e delle particolari attività allo stesso assegnate, di istituire un premio di risultato composto dal raggiungimento di un obiettivo di redditività/produttività e qualità del servizio.
2. Il premio di produttività è quindi misurato da un “indicatore globale di performance” ottenuto mediante la somma ponderata degli indicatori parziali, che misurano il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi assegnati.
3. A ciascun obiettivo è attribuito un indice di importanza - c.d. “peso” - che rappresenta il valore strategico che l'Azienda attribuisce al conseguimento delle varie tipologie di obiettivo; la somma complessiva dei pesi è pari a 100%.

2. Comunicazione degli obiettivi e relativo monitoraggio

1. Normalmente entro il primo semestre dell'anno di competenza - e comunque a valle dell'approvazione del Budget annuale da parte del CDA, ai fini di un confronto, verranno illustrati alle OO.SS. unitamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie gli obiettivi specifici prescelti dalla Società, nonché i relativi pesi.
2. La Società provvederà altresì a dare adeguata informativa a tutto il personale interessato in ordine agli obiettivi specifici prescelti dalla Società, nonché ai relativi pesi.
3. Entro la fine dell'anno di competenza, in coerenza con il termine fissato per il raggiungimento degli obiettivi, saranno fornite alle Rappresentanze Sindacali Unitarie/OO.SS. territoriali indicazioni sulla situazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi.

3. Meccanismo di funzionamento

1. A seconda del grado di raggiungimento dell'obiettivo, è attribuito in fase di consuntivazione un livello nella misura di seguito descritta:
 - valore inferiore al minimo: livello 0
 - range di valore minimo: livello 1
 - range di valore target: livello 2
 - range di valore massimo: livello 3
2. All'indicatore globale di performance corrisponderà una percentuale che, applicata all'importo target stabilito per l'anno di competenza, determinerà la somma da corrispondere a titolo di premio di risultato, secondo i seguenti parametri:
 - punteggio 0 = nessuna erogazione
 - punteggio 1 = 70% del target
 - punteggio 2 = 100% del target



- punteggio 3 = 130% del target

Per i punteggi che si collocano nelle fasce tra il punteggio 1 e il punteggio 3, la relativa percentuale sarà determinata secondo i criteri di interpolazione lineare.

3. Per il personale al quale non è possibile l'individuazione di specifici obiettivi (es. personale a staff, distaccati) l'indice di performance sarà determinato come media della struttura di appartenenza/Società.

4. Destinatari

I destinatari del premio sono tutti i dipendenti, impiegati e quadri - ad esclusione dei quadri per i quali è riconosciuta l'incentivazione MBO -, che abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi nel corso dell'anno di riferimento e in forza al mese precedente l'erogazione del premio. Il premio di risultato si applicherà, inoltre, anche in favore dei lavoratori somministrati con gli stessi criteri del personale dipendente.

5. Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di risultato, calcolato con le suddette modalità, ai sensi dell'art. 44 comma 15 del vigente CCNL, sarà erogato in forma di una tantum entro il mese di luglio dell'anno successivo al periodo di competenza e non avrà nessun riflesso diretto o indiretto su alcun istituto legale o contrattuale.
2. Le Parti si danno inoltre atto, ai sensi dell'art. 1 della Legge 197/1982 e dell'art. 44 del CCNL di settore, che l'importo del suddetto premio è escluso dal computo del TFR.
3. Al premio di risultato si applica la normativa di legge in tema di detassazione e di decontribuzione.
4. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, si farà luogo alla corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati in detto anno. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni vengono computate come mese intero.
5. In caso di passaggio di categoria avvenuto nell'anno di competenza del premio, gli importi da erogare saranno riferiti pro quota all'effettiva categoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l'importo afferente alla categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è superiore a 15 giorni.
6. Al fine di tenere conto del diverso contributo apportato dai singoli, sarà applicato un coefficiente di riduzione che tenga conto del rapporto tra le ore ordinarie lavorate nell'anno di riferimento e quelle lavorative dello stesso anno. Nel computo delle ore lavorate saranno considerate anche le assenze per ferie, festività abolite, riposi e permessi compensativi, infortunio sul lavoro e malattia professionale, astensione obbligatoria per maternità, il 50% dei giorni di congedo parentale retribuito, permessi sindacali, permessi legge 104, donazione sangue e midollo.
7. Ai fini della quantificazione del premio e della sua erogazione si applicano, oltre alle norme espressamente previste nel presente verbale, le disposizioni dell'art. 44 del vigente CCNL, in quanto applicabili.



6. Entità del premio

1. L'importo target del premio di risultato aziendale sarà pari agli importi di seguito indicati:
 - anno 2023: € 2.483
 - anno 2024: € 2.557
 - anno 2025: € 2.672
2. L'importo base, stabilito nell'inquadramento A1S, sarà riparametrato per ogni inquadramento in base alla scala parametrica riportata nella tabella dei "Minimi contrattuali integrati" di cui all'art. 38 del vigente CCNL,
3. ai suddetti importi saranno sommate le quote previste dal verbale di accordo sull'incremento retributivo, allegato all'art. 38 del CCNL firmato in data 18 luglio 2022, previste per gli anni 2023 e 2024;

Modalità di opzione e conversione del PRA in credito welfare

1. Beneficiari

I beneficiari dell'iniziativa sono tutti i percettori del Premio di Risultato Aziendale che abbiano conseguito, nell'anno precedente a quello di erogazione, un reddito di lavoro dipendente nei limiti indicati dalla normativa vigente (attualmente €80.000,00).

2. Importo del PRA opzionabile in servizi welfare

L'importo massimo del Premio di Risultato Aziendale destinabile ai servizi welfare non potrà essere superiore all'ammontare indicato dalla normativa vigente (attualmente €3.000,00).

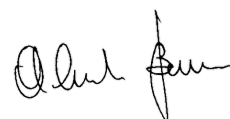
3. Integrazione aziendale

La società in linea con i precedenti accordi, al fine di valorizzare ulteriormente la politica di welfare contribuirà con un credito welfare aggiuntivo pari al 18% del valore utilizzato in servizi Welfare.

4. Destinazione del PRA al welfare

La Società caricherà sulla piattaforma welfare l'importo del Premio Risultato Aziendale spettante a ciascun dipendente e comunicherà il periodo di tempo a disposizione per effettuare la scelta della quota di Premio da destinare a "credito welfare".

La differenza tra l'importo del proprio Premio di Risultato Aziendale e quanto destinato in welfare sarà erogata a titolo di Premio di Risultato Aziendale con la prima retribuzione utile coerentemente con quanto definito al paragrafo "modalità di erogazione del Premio".



5. Servizi Welfare fruibili e modalità

Coerentemente con quanto disciplinato dalla normativa vigente, gli importi così destinati potranno essere utilizzati per beni e/o servizi welfare fruibili sia attraverso il rimborso delle spese sostenute erogato sul cedolino paga, sia con la fruizione diretta dei servizi disponibili attraverso il pagamento diretto dal Gestore della piattaforma al fornitore del servizio.

I servizi welfare disponibili sono indicati dall'arti. 51 del TUIR e, attualmente, riguardano:

- educazione
- ricreazione
- istruzione
- assistenza sociale
- assistenza sanitaria
- previdenza complementare
- culto
- ludoteche
- trasporto pubblico in abbonamento;
- rimborso interessi passivi sui mutui;

Eventuali ulteriori servizi welfare approvati per norma di legge, saranno integrati coerentemente con la normativa.

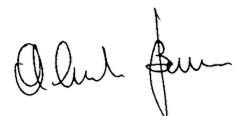
Per quanto concerne spese già sostenute per propri familiari in merito ad educazione, istruzione, ludoteca, assistenza familiari anziano o non autosufficiente, potranno essere richieste a rimborso oltre le spese sostenute nell'anno corrente anche le spese sostenute l'anno precedente.

Per quanto concerne il rimborso delle spese mediche, sia per l'anno in corso, sia per l'anno precedente, il dipendente dovrà effettuare le modalità di iscrizione ed eventuale pagamento secondo le modalità indicate dalla Cassa Sanitaria del Gestore della piattaforma.

6. Periodo di utilizzo della piattaforma

Il credito welfare relativo al PRA, sarà utilizzabile dal termine del periodo utile per la destinazione del Premio ai servizi welfare (punto 4) fino al 30 novembre dello stesso anno.

L'eventuale importo di credito welfare non utilizzato entro il periodo di utilizzo della piattaforma sarà erogato con la retribuzione del mese di dicembre a titolo di Premio di Risultato Aziendale con la tassazione prevista dalla normativa vigente.



7. Cessazione dal servizio

I dipendenti che cessano dal servizio nel corso dell'anno potranno richiedere i rimborsi entro la data effettiva di cessazione. L'eventuale credito welfare non utilizzato sarà erogato, unitamente alle competenze di fine rapporto.

Decorrenza e durata di validità dell'Accordo

Il presente accordo è valido per il triennio 2023 - 2025, ma è subordinato al permanere delle condizioni previste dalle norme di legge.

Pertanto Le Parti concordano sulla necessità di adeguamento dei termini e delle condizioni stabilite con il presente accordo in caso di eventuali modifiche normative in tema di welfare.

Letto, confermato e sottoscritto.

AU

Le OO.SS.

